

Allegato "A" al N. _____ della Raccolta.
Statuto dell'Associazione Civica "Rinascimento Italia"

Articolo 1

Denominazione, simbolo e sede

E' costituita l'Associazione Civica denominata "Rinascimento Italia" con sede in Alba, Italia.

Il simbolo dell'Associazione è il marchio contenente la lucerna di un faro stilizzata, di colore bianco e azzurro, emanante una luce di guida e direzione, oltre al testo "FRI - Federazione Rinascimento Italia" o anche solo "Rinascimento Italia".

Articolo 2

Finalità

L'Associazione è una organizzazione civica autonoma che ha lo scopo di costituire, sviluppare e diffondere un movimento civico avente le finalità di rilanciare l'economia italiana a livello nazionale, comunitario e internazionale, di promuovere il rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione Italiana, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e dal Codice di Norimberga, e di riformare, nel rispetto di principi di correttezza, onestà, trasparenza, efficienza e buona organizzazione, l'amministrazione pubblica e le istituzioni dello Stato Italiano. L'Associazione si fa anche promotrice di attività volte a fornire servizi di tutela civica ai propri associati.

Articolo 3

Associati

Possono essere soci dell'Associazione Civica Rinascimento Italia i cittadini italiani ed europei che abbiano compiuto i 18 (diciotto) anni di età e che, aderendo liberamente ai suoi principi ed al suo programma (pubblicato sul sito www.rinascimentoitalia.it), ne facciano domanda con richiesta scritta (anche attraverso posta elettronica) presentata al Presidente, che risponde alla richiesta di ammissione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della stessa nei limiti ed alle condizioni previste dallo Statuto dell'Associazione e dalla legge vigente.

Articolo 4

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente.

Articolo 5

Assemblea dei Soci

5.1 L'Assemblea dei soci è formata dalle persone regolarmente iscritte all'Associazione e in regola con la sottoscrizione della quota annuale.

5.2 L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Presidente, o almeno un decimo degli associati, lo richiedano.

5.3 L'Assemblea dei Soci delibera sulle seguenti materie:

- 1) approvazione del bilancio consuntivo;
- 2) elezione del Presidente e del Vice Presidente;
- 3) su tutte le questioni attinenti alla gestione e alle attività associative, che il Presidente riterrà di sottoporle, con la precisazione che su tali questioni la delibera assembleare avrà un contenuto e un valore di indirizzo, spettando poi al Consiglio Direttivo la scelta e la definizione dei modi e tempi di realizzazione;

4) sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;

5) sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

5.4 L'Assemblea può essere validamente tenuta sia a mezzo di presenza fisica dei soci, che in modo virtuale, ovvero tramite utilizzo della piattaforma elettronica all'uopo messa a disposizione dell'Associazione.

5.5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, se assente anche quest'ultimo, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

5.6 La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso scritto da recapitarsi ai soci almeno sette giorni prima della data della adunanza o a mezzo posta elettronica da inviare ai soci almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data della adunanza, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda adunanza.

5.7 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente (fisicamente o virtualmente, tramite accesso log-in verificato sulla piattaforma elettronica) o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

5.8 Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei partecipanti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per le quali è necessario il voto favorevole dei tre quarti dei partecipanti.

5.9 Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali, anche solo elettronico, a cura del Segretario.

Articolo 6

Consiglio Direttivo

6.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione. Esso è formato da due a ventiquattro membri, nominati dal Presidente, sia tra i soci che tra soggetti non soci, le cui idee, opinioni, esperienze e capacità siano coerenti con le finalità dell'Associazione.

I soli membri del Consiglio Direttivo che rimangono in carica per una durata di cinque anni sono il Presidente e il Vice Presidente. Tutti gli altri membri vengono cooptati dal Presidente e dal Vice Presidente, con l'invio di una proposta via posta elettronica che dovrà essere accettata da parte del Consigliere, sempre via posta elettronica. Al fine di garantire una effettiva governance decentralizzata dell'Associazione, la durata della nomina dei membri del Consiglio Direttivo cooptati viene decisa dal Presidente e dal Vice Presidente, i quali devono orientarsi nella loro decisione al principio di rotazione di almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo ogni 90 (novanta) giorni. Per permettere una puntuale ed aggiornata informazione all'Assemblea dei soci delle attività poste in essere dal Consiglio Direttivo il Presidente, il Vice Presidente o uno dei membri del Consiglio Direttivo forniranno costanti aggiornamenti all'Assemblea dei soci facendo ricorso alla piattaforma elettronica dell'Associazione e/o tramite newsletter e/o a mezzo posta elettronica.

Spetta al Presidente fissare, tenuto conto dello svolgimento delle attività poste in essere dal Consiglio Direttivo, la data di cessazione dalla carica, che potrà essere diversa per ciascun membro in relazione allo stato delle attività.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei membri del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Presidente, sentito il Vice Presidente, potrà provvedere alla loro sostituzione.

6.2 Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) deliberare sulle principali decisioni necessarie al perseguimento degli scopi dell'Associazione;
- 2) provvedere agli affari di straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci;
- 3) deliberare gli eventuali regolamenti dell'Associazione e le relative modifiche e variazioni;
- 4) deliberare sull'esclusione dei soci;
- 5) gestire la tesoreria dell'Associazione per mezzo del tesoriere nominato.

6.3 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno una volta al mese e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno la metà dei consiglieri ne facciano richiesta. Le riunioni del Consiglio possono avvenire anche in maniera virtuale, ovvero attraverso l'utilizzo di piattaforme elettroniche e di tecnologie di conference call. Il Consiglio delibera con la presenza, anche virtuale, della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le convocazioni avvengono mediante avviso scritto o per posta elettronica, da recapitarsi almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

6.4 Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione in esecuzione delle attività di finalizzazione degli indirizzi deliberati dall'Assemblea dei soci.

6.5 Il Consiglio Direttivo sceglie il tesoriere tra i suoi membri. Il tesoriere provvede inoltre alla redazione del bilancio consuntivo dell'esercizio di nomina e rimane in carica fino alla data di approvazione di questo da parte dell'Assemblea.

Il tesoriere è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve redigere un rendiconto mensile, da sottoporre al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo determina le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale.

Il tesoriere provvede alla redazione del budget e del rendiconto annuale dell'Associazione .

Articolo 7

Il Presidente e il Vice Presidente

Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dall'Assemblea a maggioranza dei voti. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione, nonché Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo. Attuale Presidente dell'Associazione è il sig. Nazzareno Oberto; il Vice Presidente è il

sig. Diego Pellizzari.

Entrambi sono in carica per il periodo 29 (ventinove) aprile 2020 (duemila-venti) - 28 (ventotto) aprile 2025 (duemilaventicinque).

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente e il Vice Presidente provvedono agli affari di ordinaria amministrazione e curano l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, oltre a provvedere alla redazione degli eventuali regolamenti dell'Associazione, e alle loro modifiche, che verranno poi sottoposti, per la loro efficacia, alla delibera del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, in caso d'urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

In caso di dimissioni, rinuncia, impossibilità all'esercizio delle funzioni del Presidente e/o del Vice Presidente il, o i successori nell'ipotesi di contestuale assenza di entrambi, vengono proposti dal Presidente e Vice Presidente. Nell'ipotesi che non vi sia unanimità nella proposta prevarrà l'indicazione del Presidente. Se i candidati proposti dal Presidente e Vice Presidente non vengono approvati dall'Assemblea, i primi ne dovranno proporre di nuovi, fino ad approvazione. Nel frattempo il Presidente e Vice Presidente rimangono in carica. Si fa eccezione a quanto ora disposto nell'ipotesi che il Presidente e/o il Vice Presidente siano nell'impossibilità fisica o nella capacità di intendere e volere, oppure abbiano compiuto atto e/od omissioni in palese violazione dei principi dell'Associazione. In tali ipotesi il Presidente e/o il Vice Presidente verranno proposti, ed eletti, direttamente dall'Assemblea. Nell'ipotesi che il Presidente o il Vice Presidente siano nell'impossibilità di svolgere la propria funzione essa sarà assunta da quello dei due che sarà operativo.

Articolo 8

Finanze e Patrimonio

L'Associazione risponde con il suo patrimonio sociale delle obbligazioni assunte con le deliberazioni del Consiglio Direttivo. Il patrimonio è costituito da tutte le contribuzioni effettuate dai soci con l'ammissione all'Associazione, dalle donazioni a qualsiasi titolo ricevute, dai proventi di tutte le iniziative sociali, dalle eventuali iniziative commerciali, da tutti i contributi a qualsiasi titolo ricevuti, dai beni mobili ed immobili posseduti, da finanziamenti a qualsiasi titolo ricevuti e da ogni altro provento pervenuto.

Articolo 9

Esercizio sociale

L'esercizio sociale ed amministrativo inizia il primo giorno dell'anno e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il rendiconto annuale sarà approvato entro sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

Articolo 10

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolgerà il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità analoghe ai sensi delle Leggi

vigenti.

Articolo 11

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Visto per allegato.

In Asti, addì 8 giugno 2020.